

## RISCOSSIONE ENTI LOCALI

ENTE	ATTIVITA'	NORMA	NOTE
EQUITALIA	<p>-Riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al <b>titolo I capo II, e al titolo II del D.P.R.602/1973</b> e di cui all'art. 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237;</p> <p>-Riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;</p> <p>-Altre attività strumentali a quelle dell'Agenzia delle Entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera gg-ter) del D.L. n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 ("Decreto Sviluppo") a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia Spa cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Tale termine è stato posticipato al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 10, comma 13 – octies del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011. Prorogato al 30 giugno 2013 dall'art. 9, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. "Decreto salva-enti"). Proroga ulteriore di tutte le competenze Equitalia, ma facoltativa per i Comuni che si sono già organizzati autonomamente, al <b>31 dicembre 2013</b> con la conversione in legge del 6 giugno 2013 n. 64 del provvedimento relativo agli emendamenti al testo del decreto pagamenti (35/2013).</p>	<p>-Con la riforma della riscossione, attuata con la L. 248/2005 di conversione del D.L. 203/2005, è stato abolito il "vecchio" sistema esattoriale che affidava ai privati la riscossione a mezzo ruolo. Dal 1° ottobre 2006, infatti, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ai concessionari-esattori.</p> <p>La riscossione viene gestita da una società per azioni a prevalente capitale pubblico: Equitalia S.p.a., costituita da Agenzia delle Entrate e Inps. Solo questa nuova società può svolgere l'attività di riscossione a mezzo ruolo, in base alla disciplina contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p><b>-L'art. 1, co. 6- quater, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, conv. Con modif. con L. 22 maggio 2010, n. 73</b> ha modificato la disposizione di legge che ha riformato il sistema di riscossione esattoriale e ha ribadito che l'obbligo di gara per l'affidamento delle entrate locali deve essere osservato dal 1° gennaio 2011 sia per la riscossione spontanea che coattiva.</p> <p><b>- L'art. 35 (co. 25 e 26), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con L. 4 agosto 2006, n. 248</b> attribuisce solo ai dipendenti di Equitalia e alle società da questa partecipate il potere di acquisire determinate informazioni. Questa norma, in effetti, dà agli Agenti della riscossione la facoltà di utilizzare tutti i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate.</p>

COMUNE	<p>Riscossione coattiva (<b>lett. gg-quater, art, 7 co. 2°, D.L. n. 70/2011</b>) tramite lo strumento <b>dell'ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale (di cui al titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973)</b> in quanto compatibili, c.d. ingiunzione rafforzata, a prescindere dalla scelta delle modalità (affidamento esterno o esercizio in house) con cui effettuare la riscossione delle entrate (così a seguito di quanto previsto dall'<b>art. 14 bis del richiamato D.L. n. 201/2011</b>).</p> <p>-Riscossione volontaria: dovranno deliberare le modalità di gestione e individuare se gestire in proprio o utilizzare le modalità di esternalizzazione individuate dall'art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. 446/1997.</p>	<p>Il D.L. n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011, riscrive il sistema della riscossione ordinaria e coattiva dei comuni, prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2013, la possibilità di effettuare la riscossione coattiva esclusivamente tramite ingiunzione di pagamento. Viene prorogato dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento riscossione delle entrate dei comuni (<b>art. 7, comma 2, lettere da gg-ter ) a gg-septies</b>), D.L. n. 70/2011). Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell'art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, D.L. n. 203/2005. (art. 9, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. "Decreto salva-enti"). Proroga ulteriore di tutte le competenze Equitalia, ma facoltativa per i Comuni che si sono già organizzati autonomamente, al 31 dicembre 2013 con la conversione in legge del 6 giugno 2013 n. 64 del provvedimento relativo agli emendamenti al testo del decreto pagamenti (35/2013).</p>	<p>L'art. 29, c. 5bis, D.L. n. 216/2011, come convertito, interviene sull'applicabilità nel tempo delle disposizioni che disciplinano il nuovo sistema di riscossione, stabilendo che "L'abrogazione delle disposizioni previste dall'art. 7, c. 2, lett. gg-septies), numeri 1) e 3), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2.".</p> <p>-Abolizione dell'obbligo, per i debiti fino a duemila euro, dell'invio al contribuente, a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, di due solleciti di pagamento, prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari. (art. 1, comma 545, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, che ha abrogato il comma gg-quinquies art. 7, comma2 del D.L. n. 70/2011).</p>
SOCIETA'	Riscossione coattiva (lett. gg-quater, art, 7 co. 2°, D.L. n. 70/2011) tramite	Con l'emanazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,	L'art. 52 del d.lgs. 446/97 ampliava l'autonomia degli enti locali che, per effettuare la riscossione coattiva, potevano avvalersi dei concessionari-

PRIVATE O MISTE	lo strumento dell'ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale (di cui al titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973) in quanto compatibili (c.d. ingiunzione rafforzata).	convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato introdotto da quest'ultima l'art. <b>14-bis</b> , rubricato "Disposizioni in materia di riscossione dei comuni", che ha eliminato l'ingiustificata disparità di trattamento laddove l'ingiunzione potenziata era esclusiva prerogativa dei Comuni e delle società a capitale interamente pubblico in danno delle società a capitale misto e delle imprese private.	esattori che utilizzavano il procedimento previsto dal d.P.R. 602/1973, oppure realizzare la riscossione coattiva direttamente o per il tramite degli altri soggetti previsti (aziende speciali, società miste, soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53, ecc.) attraverso il procedimento ingiuntivo disciplinato dal r.d.639/1910 (c.d. ingiunzione fiscale).
--------------------	--	--	--

Lecce, 10 giugno 2013

**Avv. Maurizio Villani**

**Avv. Iolanda Pansardi**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
**Avvocato Tributarista in Lecce**  
**Patrocinante in Cassazione**

[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)